



Il ruolo del doganalista nella riforma doganale

La riforma doganale dedica una particolare attenzione alla figura del doganalista, che assume un rilievo decisivo per l'economia italiana.

La riforma doganale dedica una particolare attenzione alla figura del doganalista, consapevole che, nella crescente complessità e specializzazione della normativa sugli scambi internazionali, tale figura assume un rilievo decisivo per l'economia italiana.

L'Italia è il sesto Paese al mondo per volumi di esportazioni, confermando anche una forte propensione per le importazioni, relativamente alle quali si colloca al nono posto nella classifica degli scambi mondiali; il 40% del Pil è rappresentato dall'export e il Made in Italy genera ogni anno 420 miliardi di euro.

Dal punto di vista numerico, recenti ricerche segnalano che sono 120.319 le imprese esportatrici, mentre 99.995 sono le imprese importatrici.

Ormai è chiaro che gli scambi con l'estero non riguardano soltanto le società multinazionali o di ri-

levanti dimensioni, poiché ormai anche il tessuto delle medie, piccole e piccolissime imprese vende all'estero o si approvvigiona dall'estero, anche grazie alla comunicazione via internet e al commercio elettronico.

Oltre ai numeri, rispetto al recente passato attraversiamo oggi una fase profondamente nuova e definita, dal Fondo monetario internazionale, di "frammentazione" del commercio internazionale. Rispetto al periodo della globalizzazione, oggi si segnala l'incremento di misure protezionistiche e un più marcato intervento del legislatore europeo, che prevede nuovi obblighi da rispettare in fase di import e di export: Dogane e imprese sono chiamate ad applicare 350 differenti normative europee, in settori quali il commercio, l'industria, la sicurezza, la salute, l'ambiente e i cambiamenti climatici.

Solo nel 2024 assistiamo a una serie di nuove misure totalmente nuove, dettate dagli obiettivi di sostenibilità (il Cbam, la normativa sulla deforestazione) o da considerazioni strategiche o geopolitiche (pacchetti sanzionatori nei confronti della Russia, conflict materials, export control).

Molto rare sono le situazioni in cui un'impresa esegue direttamente una procedura di importazione o di esportazione, mentre la prassi invalsa segnala la necessità di farsi supportare da un rappresentante professionale e preparato, che gestisce le procedure e si rapporta direttamente con l'Agenzia delle dogane e le altre autorità coinvolte, nell'interesse del proprio mandante.

La sua funzione non è circoscritta alla mera compilazione della dichiarazione doganale, ma attiene anche all'attività di consulenza e assistenza nella liqui-

dazione e nel pagamento dei dazi e della fiscalità doganale, nonché alla fornitura di eventuali servizi accessori (interlocuzioni con le varie autorità preposte ai controlli e con i terminalisti). Com'è noto, nella rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi, di conseguenza gli effetti giuridici della dichiarazione doganale si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante, poiché in tale ipotesi il rappresentante non assume di fronte alla Dogana la responsabilità quale debitore dell'obbligazione doganale. Quando, invece, viene utilizzato lo schema della rappresentanza indiretta, il rappresentante agisce in nome proprio e per conto dell'operatore, di conseguenza diventa responsabile – salvo specifiche ipotesi – dell'obbligazione doganale, assumendo personalmente la veste di dichiarante (art. 77, par. 3, Cdu). In generale e salvo particolari situazioni, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in caso di rappresentanza indiretta, si configura un vincolo di responsabilità solidale paritetica del proprietario della

merce insieme al rappresentante in ordine all'adempimento dell'obbligazione doganale (art. 84 Cdu, Cass., sez. V, 23 giugno 2020, n. 12289; Cass., sez. V, 16 marzo 2020, nn. 7263 e 7264; Cass., sez. V, 8 maggio 2019, n. 12141; Cass., sez. trib., 12 settembre 2019, n. 29168).

Lo schema di decreto legislativo inerente la riforma della normativa doganale nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo, apporta importanti modifiche all'istituto della rappresentanza doganale diretta, adeguandola alla normativa europea (art. 31 bozza di decreto delegato). Invero, mentre nel Testo unico la figura del rappresentante diretto sostanzialmente coincide con quella dello spedizioniere doganale (art. 40 Tuld), la riforma prevede un ampliamento del novero dei soggetti che possono svolgere tale importante funzione, per i quali, al fine di ottenere il rilascio dell'abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza diretta, è necessario essere in possesso di specifici standard etici e professionali (art. 31, secondo comma).

La presenza, nel caso

concreto, di tali standard è valutata dall'Agenzia delle dogane, ma essi si ritengono soddisfatti se il richiedente è un doganalista, un centro di assistenza doganale (Cad) o un soggetto in possesso della certificazione di operatore economico autorizzato (Aeo).

Tra le novità previste dalla riforma vi è l'obbligatorietà del mandato scritto per delegare il doganalista allo svolgimento degli adempimenti e delle procedure doganali.

L'articolo 31 delle Disposizioni nazionali complementari al Cdu contiene, infatti, un espresso riferimento al contratto di mandato, nel rispetto dell'art. 19 Cdu che prevede anche l'obbligo di fornire le "prove della delega" all'autorità doganale, se ne fa richiesta.

Lo schema di decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, prevede, inoltre, che l'operatore non stabilito nel territorio UE, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un rappresentante indiretto stabilito nell'Unione europea. La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 170, par. 2, Cdu, il

quale prevede che «il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione»; nel caso in cui l'operatore sia un soggetto non residente, la funzione di dichiarante può dunque essere svolta soltanto da un delegato che operi secondo lo schema della rappresentanza indiretta.

Valorizzato e aggiornato anche l'esame per conseguire la patente di spedizioniere doganale, che avrà cadenza annuale. L'esame sarà composto da due prove, una scritta e

una pratica, oltre a un colloquio finale. Il test avrà ad oggetto non soltanto il diritto tributario, ma anche la materia doganale, gli aspetti fondamentali di diritto privato, internazionale, dell'Unione europea, amministrativo, penale e della navigazione, nonché nozioni di merceologia, geografia economica e commerciale, contabilità di Stato, nozioni sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso doganale, oltre alla conoscenza della lingua inglese.

L'ampliamento e l'at-

tualizzazione delle materie d'esame rimarcano ancora di più il ruolo del doganalista quale professionista esperto del commercio internazionale, con competenze ampie e una solida visione teorica delle materie quotidianamente applicate.

Il test scritto sarà riservato ai partecipanti dotati del solo diploma, mentre i laureati in ambito economico, giuridico o in materie simili potranno sostenere soltanto le due prove orali.

Sara Armella



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale

2007
50°



Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"